

**AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 5337/2024**

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in ossequio all'ordinanza n. 5337/2024 Reg. Prov. Coll. resa dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. IV, sul ricorso R.G.N. 9197/2023 proposto dalla società HopHop s.r.l.s.

**AVVISA CHE**

- la parte appellante è la ditta HopHop s.r.l.s. avente c.f. e P.IVA 01476620115, con sede in Monterosso al Mare (SP), via Roma n. 69, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- le amministrazioni appellate sono l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ("**Ente Parco Cinque Terre**") e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ("**MASE**") in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*;
- la parte appellante aveva depositato ricorso al Tar Liguria, datato 23.06.2023 e recante n. R.G. 387/2023, contro l'Ente Parco Cinque Terre, contro il MASE, nonché contro la società Ci.tex S.a.s. (C.F. e P.IVA 01485350118) per vedere riconosciuto l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a., dei seguenti atti:

*- determinazione dirigenziale dell'Ente Parco n. 405 del 20.06.2023 «Approvazione graduatorie» riferibili alla «procedura pubblica di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di locazione o noleggio di unità da diporto all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre per l'anno 2023» (la «Procedura»), poi integralmente sostituita dalla successiva determinazione dirigenziale dell'Ente Parco n. 406 del 21.06.2023, recante «Approvazione Graduatorie Aggiornate – Errata Corrige» anch'essa impugnata;*

*- delle graduatorie allegate alle determinazioni impuginate e qui menzionate e se occorrente vedere dichiarato anche l'annullamento della successiva nota inviata dall'Ente Parco a HopHop srls in data 21.06.2023, quale «preavviso di esclusione dell'istanza» presentata da HopHop ai fini della partecipazione alla Procedura;*

*- di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli appena menzionati.*

*- nel ricorso veniva richiesto l'annullamento, sempre previa sospensione cautelare dell'efficacia anche inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a., del «Disciplinare integrativo al Regolamento dell'Area Marina Protetta "Cinque Terre" – Anno 2023» (il «Disciplinare 2023», pubblicato sul sito dell'Ente Parco in data 28 marzo 2023, nella parte in cui ha confermato, tra i «criteri di premialità ambientale ai fini del rilascio delle autorizzazioni annuali riferite all'unità da diporto» per lo svolgimento di attività di noleggio e/o locazione nelle acque dell'Area Marina Protetta, indicati all'art. 12.13, quello di cui alla lett. e) («Unità nautica gozzo o barca a vela, caratterizzata da bassa emissione acustica e ridotta generazione di moto ondoso»), assegnando ad esso una premialità di 50 punti;*

*- del sopra menzionato "Bando pubblico di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di locazione o noleggio di unità da diporto all'interno dell'area marina protetta delle Cinque Terre per l'anno 2023", in quanto ha recepito e reso esecutivo il criterio di premialità appena menzionato;*

- di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso a quelli appena menzionati, anche non noti all'esponente inclusa, tra gli altri, il verbale della commissione giudicatrice del 19.06.2023 e la determinazione dirigenziale dell'Ente Parco n. 209 del 28.03.2023 con la quale il Direttore dell'Ente Parco ha approvato la procedura pubblica per l'anno 2023.

I motivi principali di ricorso di HopHop srls al TAR Liguria possono essere così sintetizzati:

**Primo motivo di ricorso.** Sull'illegittimità della Determinazione e delle graduatorie. Violazione dell'art. 2 del Bando. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, perplessità e irragionevolezza manifesta. Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza amministrativa. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Sviamento.

**Secondo motivo di ricorso.** Sull'illegittimità in parte qua del Disciplinare e del Bando. Violazione di legge. Violazione del principio di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità. Violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla procedura di selezione. Difetto di istruttoria. Perplessità manifesta. Indebito vantaggio nella formazione della graduatoria in forza della quale individuare i soggetti autorizzati a svolgere attività di locazione e noleggio di unità da diporto dell'Area marina protetta Cinque Terre per l'anno 2023.

Il Tar Liguria, Sez. II, con decreto n. 139/2023 del 24.06.2023 sul ricorso N.R.G. 387/2023, ha accolto l'istanza di parte ricorrente HopHop di misure cautelari monocratiche ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e, per l'effetto, ha sospeso l'esecuzione delle determinazioni dirigenziali del 20.06.2023 n. 405, e 21.06.2023 n. 406.

Nel procedimento dinanzi al Tar Liguria n. R.G. 387/2023, erano intervenuti *ad opponendum* la ditta Carpe Diem Boat Tour 5 Terre s.r.l.s. e Laura Ricco titolare dell'impresa individuale Nautical Rent di Ricco Laura; il Tar Liguria, Sez. II, a seguito dell'udienza di discussione del 27.09.2023, ha pronunciato la sentenza n. 895 pubblicata il 02.11.2023 sul ricorso N.R.G. 387/2023 in parte rigettandolo e in parte dichiarandolo inammissibile.

HopHop s.r.l.s. ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato contro l'Ente Parco Cinque Terre, il MASE nonché contro la società Ci.tex S.a.s., e con intervento *ad opponendum* della ditta Carpe Diem Boat Tour 5 Terre s.r.l.s. e Laura Ricco titolare dell'impresa individuale Nautical Rent di Ricco Laura, per ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza del Tar Liguria, Sez. II, n. 895/2023 pubblicata il 02.11.2023.

Con il ricorso in appello, la ditta ricorrente ha chiesto l'annullamento e/o la riforma, previa adozione delle misure cautelari ai sensi dell'art. 55 c.p.a., della sentenza del Tar Liguria, Sez. II, n. 895 pubblicata in data 02.11.2023.

Si riportano sinteticamente i motivi di ricorso in appello:

**Primo motivo di appello di HopHop S.r.l.s.:** sul capo della sentenza impugnata che ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso formulato dall'esponente. Errore in iudicando. Violazione o, comunque, errata applicazione dell'art. 2 del Bando 2023. Travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Erroneità e carenza di motivazione. In via principale, parte ricorrente ritiene che la sentenza oggetto del presente appello sia errata e ingiusta nella parte in cui ha confermato le valutazioni dell'Ente Parco Cinque Terre in merito all'asserita mancanza in capo a HopHop del requisito previsto dall'art. 2, cpv. 8, del Bando 2023.

Nel primo motivo di ricorso in appello, la ditta ricorrente evidenzia che, secondo il Giudice di prime cure, HopHop avrebbe «sede legale e operativa in Monterosso (e nessuna unità locale o sede operativa in Levanto), con la conseguenza che «l'ormeggio dichiarato si troverebbe nel porto di Levanto, anziché nella sede legale/operativa di Monterosso» e che non vi sarebbe quindi coincidenza tra il posto barca dichiarato e il Comune in cui si trova una “sede operativa” della società. In secondo luogo, e in ogni caso, l'esponente non disporrebbe di un “ormeggio” o di una boa di ormeggio propriamente detti (ovvero, su spazio acqueo), ma soltanto di un “posto barca” ovvero di un rimessaggio, con sosta a terra e servizi di alaggio e varo (cfr. le note della società Levante Multiservizi s.r.l. rispettivamente docc. 28 e 29 delle produzioni 13.7.2023 di parte resistente)».

HopHop sostiene che entrambi i rilievi formulati dal TAR Liguria siano privi di fondamento e, anzi, tendono a giustificare l'esclusione sulla base di considerazioni che non trovano conforto né nella documentazione disciplinante la procedura, né tantomeno nei provvedimenti resi dall'Ente Parco Cinque Terre in quanto al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio imbarcazioni per l'anno 2023, l'esponente aveva dichiarato di avere una sede operativa nell'ambito del Comune di Levanto e di conseguenza il possesso di un posto barca in tale località.

**Secondo motivo di appello di HopHop Srls:** sul capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso dell'esponente. Errore in iudicando. Violazione o, comunque, errata applicazione dell'art. 2 del Bando 2023 sotto un ulteriore e distinto profilo. Travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta. Erroneità e carenza di motivazione. Riproposizione ex art. 101.2 c.p.a. del secondo motivo di ricorso e delle censure non esaminate e/o ritenute assorbite dal TAR Liguria con la sentenza impugnata.

HopHop srls ha impugnato il capo della sentenza Tar Liguria, sez. II, n. 895 pubblicata il 2.11.2023 nella parte in cui ha statuito che la mancanza del requisito di ammissione di cui al primo motivo di ricorso avrebbe privato HopHop srls dell'interesse a ricorrere avverso il criterio di premialità previsto dal Bando 2023 per i gozzi e per le barche a vela, contestato con il ricorso di primo grado. Pertanto HopHop Srls ha riproposto ex art. 102.2 c.p.a. dinanzi al Consiglio di Stato il secondo motivo di ricorso formulato dinanzi al Giudice di primo grado, eccependo il carattere a-tecnico, sproporzionato e discriminatorio del criterio di premialità ambientale impugnato, nella misura in cui tale criterio attribuisce un consistente favor alle unità nautiche “gozzi” e “barche a vela” unicamente sulla base delle loro forme estetiche senza alcuna ragione di tipo tecnico in merito alle caratteristiche effettive di tali natanti e al loro reale impatto ambientale.

L'ordinanza n. 5337/2024 del Consiglio di Stato ha identificato i potenziali controinteressati in tutti coloro che potrebbero risultare pregiudicati in caso di accoglimento dell'appello; al fine dell'individuazione di tali parti potenziali controinteressati, si allega l'elenco di tutti coloro che avevano presentato domanda al Bando 2023 indetto dall'Ente Parco Cinque Terre, volto all'ottenimento dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di noleggio per l'anno 2023 nell'Area marina protetta Cinque Terre (**All. 1**).